



COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI
COMUNALI IN MATERIA
DI AUTORIZZAZIONI PER
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE NEI PUBBLICI ESERCIZI**

L. R. 24 dicembre 2003, N. 30

D. G. R. n. VII/17516 del 17 maggio 2004

L.R. 2 aprile 2007, n. 8

Art. 1

Leggi e norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n° 30/2003;
- dalla L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003";
- dalla L. R. 2 aprile 2007, n. 8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie";
- dal T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931, e successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Art. 2

Durata di validità degli indirizzi

I presenti criteri hanno validità triennale. Essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale tenuto presente che non viene istituita dall'Amministrazione Comunale la Commissione Consultiva di cui all'art. 20 della Legge Regionale n° 30/2003 in quanto commissione non ritenuta indispensabile per lo svolgimento dell'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo n° 267/2000, e sulla base di specifica Deliberazione adottata in tal senso dalla Giunta Comunale.

Art. 3

Sfera di applicazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni normative si applicano esclusivamente per il rilascio dell'autorizzazione per:

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa;
- 2) il trasferimento di sede;
- 3) il subingresso nella titolarità;
- 4) l'ampliamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La programmazione regionale non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi seguenti:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) in locali non aperti al pubblico;
- c) su aree pubbliche ai sensi della L.R. 21.03.2000, n° 15;
- d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago: in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.

L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di intrattenimento;

e) negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;

f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

g) presso il domicilio del consumatore;

h) relativamente alle attività svolte in forma stagionale e/o temporanea;

i) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;

j) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 4

Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere indirizzata o presentata al protocollo del Comune. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003.

Nella domanda devono essere indicati :

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente.

Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;

- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003;

- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente l'esercizio;

- Superficie indicativa di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale e di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività.

- La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche;

- La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n° 13/2001 e della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, la documentazione prevista alle lettere a),b),c) e g) dell'art. 3 degli indirizzi regionali di cui all'allegato A alla D.G.R. n. VII del 17/05/2004, nonché la dichiarazione di inizio attività che sostituisce l'autorizzazione sanitaria prevista al punto f) degli stessi indirizzi regionali e precisamente:

1) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato e dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;

- 2) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- 3) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.F.;
- 4) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (*).
- 5) la dichiarazione di inizio attività produttiva (D.I.A.P.) mod. A di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2 aprile 2007, con la scheda di notifica delle attività in campo alimentare non soggette a riconoscimento, da trasmettere alla ASL competente da parte del Comune (#).

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

() Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.*

(#) Sostituisce l'autorizzazione sanitaria. L'effettivo inizio dell'attività è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dall' art. 9, c. 3, L. R. 24 dicembre 2003, n. 30;

Art. 5

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi del punto n° 6 degli Indirizzi Regionali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

Art. 6

Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento della superficie di somministrazione del pubblico esercizio deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992.

Dovrà essere presentata inoltre la D.I.A.P. mod. A di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2 aprile 2007, da trasmettere alla ASL competente da parte del Comune;

Art.7

Attività stagionali e temporanee

Le attività stagionali, non contingentate sotto il profilo numerico, hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare.

Le denunce di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo stagionale devono pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività stessa.

Deve inoltre essere presentata al Comune entro l'inizio dell'attività la D.I.A.P. mod. A di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2 aprile 2007 con relativa scheda di notifica delle attività in campo alimentare non soggette a riconoscimento

In occasione di fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone autorizzate dall'Amministrazione, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al Comune di D.I.A.P. mod. A di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2 aprile 2007 con relativa scheda di notifica delle attività in campo alimentare non soggette a riconoscimento.

Essa è valida soltanto per i giorni delle predette riunioni che comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni per anno solare.

Il dichiarante l'attività stagionale o temporanea deve autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

Art. 8

Cessazioni di esercizi

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 9

Criteri comunali

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, il territorio comunale viene considerato ZONA UNICA. Tenuto conto dei parametri indicati dal punto 11.6 degli Indirizzi generali regionali approvati con D.G.R n° VII/ 17516 del 31.05.2003, non sono individuate sul territorio comunale zone sature dal punto di vista dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Allo stesso modo non sono individuate sul territorio comunale zone di carattere ambientale, storico, archeologico e artistico-culturali tali da richiedere la previsione di particolari cautele e/o limitazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Non sono stabiliti contingenti numerici per il rilascio, il subentro ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; conseguentemente è liberalizzata l'attività suddetta nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della L.R. 30/2003;
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Art. 10

Limiti di distanza tra attività di somministrazione

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o ambulante è fissata una distanza di:

- a) 300 mt. da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo, luoghi di culto;
- b) 100 mt da incroci viari, rotatorie e particolari situazioni viarie con caratteristiche di difficoltà di smaltimento del traffico veicolare e pedonale.

Eventuali deroghe ai limiti di distanza sopra indicati potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di possedere in proprietà od in uso esclusivo idonei spazi o parcheggi privati così da non creare problemi di traffico e di viabilità.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

Art. 11

Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, qualora decidano di effettuare attività di intrattenimento e svago, con probabilità di ricadute in termini di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 mediante presentazione della sopraccitata Previsione di Impatto acustico nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio per quanto riguarda l'ubicazione..

Art. 12

Rilascio dell'autorizzazione permanente

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.LL.P.S per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

Art. 13

Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

L'eventuale incolpevole silenzio da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione a richieste di autorizzazione all'attività deve intendersi come diniego del rilascio delle medesime, con conseguente archiviazione della pratica.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione

Le autorizzazioni di cui all'art. 9 della L.R. 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 30/2003;

- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della L.R. 30/2003.

Per casi di comprovata necessità si intendono le seguenti fattispecie:

- 1) In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
- 2) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
- 3) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- 4) Ritardo da parte del comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- 5) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Art. 15

Divieto di somministrazione di superalcolici e alcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume E' VIETATA negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

In presenza di apposita Ordinanza del Sindaco è vietata la somministrazione di bevande alcoliche aventi contenuto inferiore al 21% di volume negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Art. 16

Subingresso nell'attività di somministrazione

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da:

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate;
- c) scrittura privata anche non autenticata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

In caso di richiesta di subingresso per atto tra vivi o mortis causa, l'attività potrà continuare a seguito della presentazione della richiesta di subingresso. In tal caso il Comune provvederà alla reintestazione dell'atto autorizzativo.

Art. 17

Orari degli esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita Ordinanza adottata dal Sindaco. Gli orari potranno essere diversificati tenuto conto della collocazione dei pubblici esercizi in contesti abitativi.

Art. 18

Installazione di videogiochi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.LL.P.S. 773/1931 nei seguenti casi:

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. (escluso le sale bingo);
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 o 7 dell'art. 110 del T.U.LL.P.S. n. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq., elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) stabilimenti balneari ed esercizi similari: 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) alberghi ed esercizi similari: 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 5 mq. (il numero complessivo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, non deve superare il doppio del numero dei giochi delle altre tipologie).
- f) agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.LL.P.S. aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici: 1 ogni 5 mq., fino ad un numero massimo di 24; (in caso la superficie sia inferiore a 40 mq. è comunque possibile installare fino a 8 apparecchi);
- g) circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- h) circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4).

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.LL.P.S. devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c).

Negli esercizi pubblici in genere il numero complessivo dei videogiochi di cui al comma 7 lettere a) e c) dell'art. 110 del T.U.LL.P.S. non può essere superiore a 2.

Art. 19**Sorvegliabilità dei locali**

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purché, all'atto della domanda di autorizzazione, il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 20**Attività di somministrazione nelle aree di distribuzione carburanti su strada urbana.**

L'attività di somministrazione all'interno delle aree di distribuzione carburanti su strade urbane deve seguire gli orari di apertura e chiusura degli impianti di carburante, non può essere trasferita fuori dall'area dell'impianto e deve essere esercitata dal gestore dell'impianto oppure da un familiare o parente/affine entro il 3° grado.